

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 89/1998
- Art. 2 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 89/1998
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 89/1998
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 89/1998
- Art. 5 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 89/1998
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 89/1998
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 89/1998
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 89/1998
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 89/1998
- Art. 10 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 89/1998
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 89/1998
- Art. 12 - Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 89/1998
- Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 89/1998
- Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 89/1998
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 89/1998
- Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 89/1998
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 89/1998
- Art. 18 - Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 89/1998
- Art. 19 - Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 89/1998

- Art. 20 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 89/1998
- Art. 21 - Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 89/1998
- Art. 22 - Inserimento dell'articolo 17 ter nella l.r. 89/1998
- Art. 23 - Modifiche all'articolo 22 della l.r. 88/1998
- Art. 24 - Disposizioni transitorie

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico) e relativi provvedimenti attuativi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2011;

Considerato quanto segue:

1. L'applicazione della l.r. 89/1998 ha consentito di raggiungere risultati apprezzabili per la gestione del rumore ambientale, ciononostante occorre introdurre alcune modifiche al fine di implementare gli strumenti di tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento acustico e di migliorare l'efficacia di quelli già esistenti;
2. Occorre altresì adeguare la l.r. 89/1998 al mutato quadro normativo nazionale di riferimento, ed in particolare al d.lgs. 194/2005, nonché al nuovo Statuto, con particolare riferimento al riparto di competenze tra Giunta regionale e Consiglio regionale;
3. In coerenza con il sistema della programmazione regionale e del nuovo riparto di competenze tra Giunta

regionale e Consiglio regionale, il Consiglio individua, nell'ambito del piano regionale di azione ambientale di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di settore, a cui la Giunta regionale dà attuazione, con proprie deliberazioni, anche attraverso la concessione di finanziamenti volti ad incentivare gli interventi di risanamento acustico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;

4. Al fine di garantire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio, la l. 447/1995 affida alle regioni la definizione di criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni comunali e provinciali che, data la loro natura tecnica, si ritiene di rinviare ad apposito regolamento di Giunta;

5. In attuazione di quanto previsto dal d.lgs 194/2005 si confermano in capo alla Regione le funzioni concernenti la verifica delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione, che devono essere elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, espressamente richiamate dalla legge regionale;

6. Per consentire una programmazione a livello regionale delle priorità di intervento di risanamento acustico, la Regione assume su di sé, relativamente alle sole infrastrutture stradali regionali, anche i compiti e le funzioni legate all'elaborazione delle mappature acustiche, dei piani di azione e dei piani di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto e dalle relative infrastrutture, di cui all'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995;

7. Con riferimento invece all'approvazione dei piani di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto e dalle relative infrastrutture occorre ridefinire le competenze regionali a seguito dell'entrata in vigore della normativa attuativa della legge quadro nazionale, che ha riservato allo Stato la competenza sui piani relativi a infrastrutture di interesse nazionale o sovregionale, consentendo tuttavia alle regioni di approvare un diverso ordine di priorità degli interventi;

8. È istituito, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto regionale dell'inquinamento acustico al fine di rendere conoscibili, accessibili ed immediatamente disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini i dati e le informazioni relative al rumore ambientale ed agli interventi programmati per la sua gestione, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e dall'articolo 8 del d.lgs. 194/2005;

9. Sempre al fine di garantire la massima trasparenza e l'informazione dei cittadini, è istituito l'elenco regionale dei tecnici competenti abilitati, a seguito dell'autorizzazione provinciale, allo svolgimento di attività di misurazione, verifica e controllo sul rispetto dei valori stabiliti dalla normativa nazionale;

10. Vengono disciplinate le procedure di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico (che i comuni sono tenuti ad adottare per assicurare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa nazionale), attraverso il rinvio alle procedure di approvazione dei piani comunali di classificazione acustica, anche al fine di assicurare la partecipazione attiva dei cittadini e di tutti gli enti pubblici interessati, dando loro la possibilità di formulare osservazioni;

11. Relativamente al piano comunale di classificazione acustica, occorre prevedere che ciascun comune, dopo l'adozione e prima di procedere all'approvazione di tale strumento e delle relative varianti, provveda a trasmetterne copia ai comuni confinanti, al fine di garantire l'osservanza del divieto di contatto delle aree che presentano valori di qualità difforni da quelli stabiliti dalla normativa statale;

12. Data la natura trasversale di questa materia, è necessario garantire il coordinamento ed il raccordo tra gli strumenti di pianificazione comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, oltre che con gli strumenti urbanistici comunali, anche con il piano urbano del traffico e più in generale con la programmazione dei servizi pubblici di trasporto nonché con quella del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

13. Per assicurare una strategia integrata sulla gestione del rumore, occorre altresì prevedere che i comuni regolino gli aspetti relativi ai controlli sull'inquinamento acustico all'interno dei regolamenti di igiene e sanità o di polizia municipale, in attuazione di quanto peraltro già previsto dall'articolo 6, comma 2, della l. 447/1995;

14. Al fine di garantire una documentata conoscenza dello stato acustico del proprio territorio, si prevede che i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti approvino una relazione biennale contenente una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, secondo peraltro quanto già previsto dall'articolo 7, comma 5, della l. 447/1995;

15. È necessario garantire che la classificazione acustica sia effettuata su tutto il territorio regionale, attribuendo nuovamente alla Regione il potere di intervenire in via sostitutiva nei confronti di quei pochi comuni che ancora non hanno approvato il piano comunale di classificazione acustica;

16. Analogamente a quanto già fatto in altre leggi regionali di settore, occorre assicurare l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni di monitoraggio e controllo spettanti a comuni e province, attraverso l'istituzione in un apposito comitato composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e delle aziende unità sanitarie locali;

17. È necessario aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, attualmente espressi in lire, tenendo altresì conto degli effetti dell'inflazione;

18. È infine opportuno integrare l'articolo 22 della

l.r. 88/1998 ai fini di chiarezza normativa, viste le finalità dell'articolo stesso, inserendo tra le funzioni di competenza della Regione in materia di viabilità, gli adempimenti derivanti dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico da effettuare con riferimento alle strade regionali;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 89/1998

1. L'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Finalità della legge

1. La presente legge, attua:

a) l'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico);

b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

2. La presente legge detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, ne disciplina l'esercizio per contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti e per la conservazione delle zone silenziose di cui all'articolo 2 del d.lgs. 194/2005.

3. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella l. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel d.lgs. 194/2005.

4. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e provvede altresì a promuovere iniziative di educazione e informazione ambientale.

5. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura l'informazione al pubblico delle azioni regionali relative alla tutela dall'inquinamento acustico, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e dall'articolo 8 del d.lgs. 194/2005.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si

applicano le disposizioni contenute nella l. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel d.lgs. 194/2005.”.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

Programmazione in materia di inquinamento acustico

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano regionale di azione ambientale (PRAA) individua le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili.

2. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PRAA, di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale individua gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziare, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.”.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 89/1998

1. L'articolo 2 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Funzioni riservate alla Regione

1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce:

a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall'articolo 4, e del relativo quadro conoscitivo;

b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, nonché delle zone silenziose di cui all'articolo 2 del d.lgs. 194/2005;

c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico

possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall'articolo 4, valori inferiori a quelli determinati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 447/1995;

e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8;

f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.

h) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, della l. 447/1995, le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all'esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all'esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) stabilisce contenuti e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione dei tecnici competenti di cui all'articolo 16, fermi restando i requisiti professionali stabiliti dall'articolo 2 della L. 447/1995;

b) individua le attività di competenza delle aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

c) approva apposite linee guida contenenti i criteri tecnici per l'elaborazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune di cui all'articolo 9 bis.

3. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, i piani pluriennali di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995 relativi alle infrastrutture di interesse regionale, nonché, ai fini dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore), quelli relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o sovra regionale. Nell'individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all'articolo 4.

4. In attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7, del d.lgs. 194/2005, la Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAT, verifica che le mappature

acustiche, le mappe strategiche ed i piani di azione siano stati elaborati in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto.

5. La Giunta regionale provvede, per quanto di competenza della Regione, a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 194/2005 nel rispetto dei termini ivi previsti.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 89/1998 le parole: “legge regionale in materia di governo del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 1/2005”.

2. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 3 della l.r. 89/1998 la parola “nonché,” è soppressa.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 89/1998 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le province provvedono altresì:

a) alla predisposizione ed attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, per le infrastrutture stradali provinciali;

b) all'elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005 e all'attuazione degli interventi ivi previsti.”.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Catasto regionale dell'inquinamento acustico

1. E' istituito presso la Giunta regionale il catasto regionale dell'inquinamento acustico che contiene:

a) la mappa delle sorgenti di inquinamento acustico;

b) la mappatura acustica del territorio in formato elettronico, elaborata, ai sensi del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati e per le infrastrutture stradali di competenza delle province e della Regione. Tale mappatura comprende copia informatica dei piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 4, e dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8.

c) la rappresentazione, in formato digitale, del stato acustico contenuta nella relazione biennale di cui all'articolo 9 bis;

d) le misure dei livelli sonori relativi ai controlli effettuati dall'ARPAT.

2. Il catasto regionale è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. I criteri e le modalità per la realizzazione e gestione del catasto regionale sono stabiliti con delibera della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009.

4. I dati inseriti nel catasto sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province, e accessibili al pubblico in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 195/2005.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 89/1998 le parole: “dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 89/1998 le parole: “all'art. 2, comma 2, lett. d)” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 2, comma 1, lettera d)”.

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 89/1998 le parole: “dell'art. 2, comma 2, lett. b)” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 2, comma 1, lettera b)”.

4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“4. Ai fini dell'elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i comuni definiscono, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello del piano strutturale e del regolamento urbanistico.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole: “ed alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “ed alla provincia ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5, lettera a)”.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul

procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla l.r. 1/2005.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “settantacinque giorni”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“4 bis. Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale.”.

6. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente:

“a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale ed alla provincia territorialmente competente attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni;”.

7. Il comma 9 dell'articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009. I comuni acquisiscono altresì il parere delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell'ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 89/1998

1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente: “Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali”.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 89/1998 le parole “legge regionale in materia di governo del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 1/2005”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 89/1998 è aggiunto il seguente:

“2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della l. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo

sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 89/1998

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate al comma 1, il comune provvede, entro dodici mesi, all'approvazione del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con:

a) il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché con i piani previsti dalla normativa vigente in materia ambientale già adottati;

b) la programmazione dei servizi pubblici di trasporto e del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani nonché di pulizia delle strade.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“2 bis. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lettera b), si verifichi successivamente all'approvazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune provvede, ai sensi del comma 2, entro dodici mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 89/1998 è abrogato.

Art. 10

Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

Procedura del piano comunale di risanamento acustico

1. Il piano comunale di risanamento acustico è approvato con le procedure di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, previa acquisizione del parere dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente nonché dell'ARPAT, qualora il comune non si sia avvalso del supporto tecnico della medesima agenzia secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 9.

2. Il piano comunale di risanamento acustico è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale, ed è trasmesso alla Regione ed alla provincia

territorialmente competente attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni.”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 89/1998

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 8, ed al fine di tutelare le zone silenziose di cui all'articolo 2 del d.lgs. 194/2005, possono approvare, con le procedure di cui all'articolo 8 bis, appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della l. 447/1995.”.

Art. 12

Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

Relazione biennale sullo stato acustico del comune

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 5, della l. 447/1995, i comuni con più di cinquantamila abitanti sono tenuti ad approvare la relazione biennale sullo stato acustico del comune ed a trasmetterla alla Regione e alla provincia, per le iniziative di competenza.

2. La relazione contiene una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, in particolare, dai servizi di trasporto e relative infrastrutture, dal traffico veicolare, nonché dagli impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali, sportive e ricreative.

3. La Giunta regionale predispone una relazione di sintesi e la trasmette alla commissione consiliare competente per materia.”.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 89/1998

1. L'articolo 10 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Poteri sostitutivi

1. Qualora i comuni non provvedano all'approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui agli articoli 4 e 5, la Regione, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998,

n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

2. La provincia esercita i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano comunale di risanamento di cui agli articoli 8 e 8 bis.

3. Previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, i poteri sostitutivi di cui al comma 2, sono esercitati dagli organi di governo della provincia, o sulla base di una decisione di questi.

4. Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico del comune inadempiente.”.

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 89/1998

1. L'articolo 11 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 Contributi regionali

1. Anche in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 2, della l. 447/1995, la Giunta regionale approva una ripartizione triennale delle risorse individuate nel PRAA, di cui alla l.r. 14/2007, per la concessione di contributi destinati:

- a) ai comuni per l'attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8;
- b) alle province per l'attuazione degli interventi previsti nei piani di azione di cui all'articolo 3, comma 2 bis, lettera b).

2. La Giunta regionale può altresì disporre, sulla base degli indirizzi contenuti nel PRAA, la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico; nell'assegnazione dei contributi è data priorità:

- a) ai comuni che abbiano approvato il piano comunale di risanamento acustico entro i termini di cui all'articolo 8;
- b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell'articolo 9, il piano comunale di miglioramento acustico;
- c) ai comuni facenti parte degli agglomerati di cui all'articolo 17 bis;
- d) alle province per le attività di monitoraggio finalizzate all'elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005.

3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano comunale di classificazione acustica, nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all'intero territorio comunale.”.

Art. 15

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 89/1998

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 89/1998 dopo le parole: “con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “tenendo conto delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione delle stesse aree ovvero dando atto della compatibilità dei nuovi insediamenti con le preesistenti destinazioni d'uso come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 89/1998 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le disposizioni relative alla documentazione di impatto acustico, di cui al presente articolo, si applicano anche alle aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), nonché alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale). I comuni provvedono a dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza.”.

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 89/1998

1. L'articolo 14 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 Controlli

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo 14, comma 2, della l. 447/1995, avvalendosi, per le rispettive competenze, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità stabilite dalla l.r. 30/2009, nonché delle Aziende unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

2. Nei casi previsti dall'articolo 12, commi 4 e 5, i controlli relativi devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

3. Fatte salve le competenze spettanti ai comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo,

relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, sono esercitate dalle province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'ARPAT, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, della l. 447/1995 e nel rispetto delle forme e modalità stabilite dalla l.r. 30/2009.”.

Art. 17

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 89/1998 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d bis) al monitoraggio ed alla raccolta dei dati necessari all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati e della relazione biennale di cui all'articolo 9 bis.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 89/1998 le parole: “secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 66/1995” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10 della l.r. 30/2009”.

Art. 18

Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 15 bis

Comitato regionale di coordinamento

1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di controllo.

2. Il comitato regionale di coordinamento è composto da:

- a) i dirigenti responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico ed igiene pubblica, o loro delegati;
- b) un rappresentante dei comuni ed uno delle province nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
- c) un rappresentante dell'ARPAT;
- d) un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali.

3. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dall'inquinamento acustico, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

4. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.

5. Le modalità di funzionamento e partecipazione

ai lavori del comitato regionale di coordinamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.

Art. 19

Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis

Elenco regionale dei tecnici competenti

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei tecnici competenti, al fine di rendere disponibili alle amministrazioni pubbliche e accessibili al pubblico i relativi nominativi.

2. Per l'aggiornamento dell'elenco regionale, entro il 31 marzo di ogni anno le province trasmettono alla Regione i dati relativi alle domande accolte nell'anno precedente.”.

Art. 20

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “da lire 500.000 a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500,00 a euro 20.000,00”.

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “da lire 500.000 a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500,00 a euro 20.000,00”.

3. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “da lire 500.000 a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500,00 a euro 20.000,00”.

4. Il comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”.

Art. 21

Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 89/1998

1. La rubrica dell'articolo 17 bis della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni per l'attuazione del d.lgs. 194/2005.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 bis della l.r. 89/1998 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le mappature acustiche, le mappe acustiche strategiche ed i piani di azione sono elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 194/2005 e relativi allegati”.

Art. 22

Inserimento dell'articolo 17 ter nella l.r. 89/1998

1. Dopo l'articolo 17 bis della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 17 ter
Norma finanziaria

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11 sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAA di cui alla l.r. 14/2007.

2. Gli oneri di cui all'articolo 3 bis, sono stimati in euro 100.000,00 per l'anno 2012 e euro 50.000,00 per l'anno 2013 e sono finanziati mediante gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 428 “Tutela dall'inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico e luminoso, controllo della qualità dell'aria - Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 - 2013.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

Art. 23

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 88/1998

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), è aggiunta la seguente:

“h bis) la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico), relativi alle strade regionali nonché l'attuazione degli interventi ivi previsti;”.

2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 88/1998 è inserita la seguente:

“h ter) l'elaborazione delle mappature acustiche e dei piani di azione, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla

gestione del rumore ambientale), relativamente alle strade regionali individuate come assi stradali principali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto.”.

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 89/1998 è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti e la trasmette ai comuni interessati.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia informatica, i comuni ne certificano la conformità rispetto ai piani di classificazione acustica vigenti oppure segnalano le eventuali difformità alla Regione che provvede, entro i successivi trenta giorni, alla revisione della copia informatica ed alla trasmissione della stessa ai comuni interessati.

4. Per l'elaborazione della copia informatica, la Regione si avvale del supporto tecnico dell'ARPAT e del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile “LaMMa” nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009 e dalla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile “LaMMA”).

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture regionali e gli enti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui agli articoli 5 e 8 bis della l.r. 89/1998.

6. Fino alla attivazione delle modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui al comma 5, la documentazione può essere trasmessa in forma cartacea.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 agosto 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.07.2011.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 6

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 12 maggio 2011, n. 85

Proponente:

Assessore Anna Rita Brammerini

Assegnata alla 6^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 luglio 2011

Approvata in data 27 luglio 2011

Divenuta legge regionale 22/2011 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo di articoli della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Testo coordinato degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17 e 17 bis della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 - Norme in materia di inquinamento acustico.

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale 10 dicembre 1998, n. 42.

Art. 3**Compiti delle province**

1. Le province, ai sensi della *l.r. 1/2005⁽¹⁾*, in conformità con gli indirizzi ed i criteri regionali di cui all'articolo 2, adeguano il piano territoriale di coordinamento (PTC), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nel-

l'ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo che ad esse competono ai sensi della presente legge, le province, avvalendosi dell'ARPAT, provvedono:

a) alla promozione di campagne di misurazione del rumore, ⁽²⁾, mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;

b) al monitoraggio complessivo dell'inquinamento acustico nel territorio provinciale.

2 bis.⁽³⁾ Le province provvedono altresì:

a) *alla predisposizione ed attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, per le infrastrutture stradali provinciali;*

b) *all'elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005 e all'attuazione degli interventi ivi previsti.*

Art. 4**Piano comunale di classificazione acustica**

1. I comuni, entro il termine perentorio del 1 marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti *dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)⁽⁴⁾*, approvano, con la procedura prevista dall'articolo 5, il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.

2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1, vengono assegnati, in applicazione degli articoli 6 e 7 del dpcm 14 novembre 1997, i relativi valori di qualità e di attenzione, salva la facoltà, per i comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei criteri di cui *all'articolo 2, comma 1, lettera d)⁽⁵⁾*.

3. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altresì l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi *dell'articolo 2, comma 1, lettera b)⁽⁶⁾*.

4.⁽⁷⁾ Ai fini dell'elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i comuni definiscono, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano.

Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello del piano strutturale e del regolamento urbanistico.

Art. 5

Procedura del piano comunale di classificazione acustica

1. Il comune, ai fini di cui all'articolo 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed alla provincia ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5, lettera a)⁽⁸⁾.

2.⁽⁹⁾ *Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla l.r. 1/2005.*

3. Entro il termine perentorio di *sessanta giorni*⁽¹⁰⁾ dal deposito di cui al comma 1, la Giunta regionale e la provincia e chiunque altro possono presentare osservazioni.

4. Entro *settantacinque giorni*⁽¹¹⁾ dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

4 bis.⁽¹²⁾ *Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale.*

5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:

a)⁽¹³⁾ *è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale ed alla provincia territorialmente competente attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni;*

b) *acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);*

c) *è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.*

6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all'articolo

4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale ed alla provincia. I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 2, sono tenuti all'adeguamento entro il termine perentorio del 1 marzo 2005.

9.⁽¹⁴⁾ *Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009. I comuni acquisiscono altresì il parere delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell'ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia.*

Art. 7

Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali⁽¹⁵⁾

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della l.r. 1/2005⁽¹⁶⁾, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis.⁽¹⁷⁾ *In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della l. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).*

Art. 8

Piano comunale di risanamento acustico

1. I comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico:

a) qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'articolo 6, comma 3;

b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera G) della l. 447/1995, come determinati ai sensi dell'articolo 6 del dpcm 14 novembre 1997.

2.⁽¹⁸⁾ *Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate al comma 1, il comune provvede, entro dodici mesi, all'approvazione del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con:*

a) *il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché con i piani previsti dalla normativa vigente in materia ambientale già adottati;*

b) *la programmazione dei servizi pubblici di trasporto e del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani nonché di pulizia delle strade.*

2 bis.⁽¹⁹⁾ *Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lettera b), si verifichi successivamente all'approvazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune provvede, ai sensi del comma 2, entro dodici mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento.*

3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri e agli indirizzi di cui all'articolo 2 della presente legge e avere come ambito territoriale di riferimento l'intero territorio comunale.

4.⁽²⁰⁾ (Abrogato).

Art. 9

Piano comunale di miglioramento acustico

1.⁽²¹⁾ *I comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 8, ed al fine di tutelare le zone silenziose di cui all'articolo 2 del d.lgs. 194/2005, possono approvare, con le procedure di cui all'articolo 8 bis, appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della l. 447/1995.*

2. Il comune trasmette il piano di miglioramento acustico approvato alla provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'articolo 11.

Art. 12

Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I comuni devono richiedere ai titolari dei progetti

predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'articolo 8, comma 2, della l. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge.

2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico sono definiti, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresì i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'articolo 8, comma 3, l. 447/1995, sono tenuti a produrre tale relazione, con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi *tenendo conto delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione delle stesse aree ovvero dando atto della compatibilità dei nuovi insediamenti con le preesistenti destinazioni d'uso come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore*⁽²²⁾.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 4, l. 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio:

a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma 4, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto di iniziativa.

6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal dpcm 14 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), l. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

6 bis.⁽²³⁾ *Le disposizioni relative alla documentazione di impatto acustico, di cui al presente articolo, si applicano*

anche alle aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), nonché alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale). I comuni provvedono a dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza.

Art. 15

Compiti dell'ARPAT

1. L'ARPAT, nell'ambito delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, provvede:

a) a trasmettere tutti i dati alle amministrazioni interessate ed alle aziende USL competenti per territorio;

b) ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle attività svolte ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato;

c) a segnalare tempestivamente, oltre che al comune, anche alle province ed alla Giunta regionale, la presenza di condizioni che determinano l'obbligo di predisposizione, ai sensi dell'articolo 8, del piano comunale di risanamento acustico;

d) a trasmettere alle Autorità competenti all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 9 della l. 447/1995, le relative segnalazioni.

d bis)⁽²⁴⁾ al monitoraggio ed alla raccolta dei dati necessari all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati e della relazione biennale di cui all'articolo 9 bis.

2. Le aziende USL, nell'ambito delle proprie competenze, possono richiedere all'ARPAT specifiche attività di rilevamento e controllo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10 della l.r. 30/2009⁽²⁵⁾.

Art. 17

Sanzioni amministrative

1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della l. 447/1995, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00⁽²⁶⁾, alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal comune in conformità con gli indirizzi regionali.

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00⁽²⁷⁾ le imprese che abbiano omesso di presentare, entro il

termine previsto dall'articolo 13, comma 1, il relativo piano di risanamento.

3. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dall'articolo 13, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00⁽²⁸⁾.

4. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

5. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, il comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

6.⁽²⁹⁾ Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 17 bis

Disposizioni per l'attuazione del d.lgs. 194/2005⁽³⁰⁾

1. Il Comune di Firenze è individuato come agglomerato con più di 250.000 abitanti per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati compresi fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti del d.lgs. 194/2005.

3. Il Comune di Firenze è l'autorità competente all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per l'agglomerato di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il comune ricompreso nell'agglomerato avente il maggior numero di abitanti è l'autorità competente all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati individuati nella deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.

4 bis.⁽³¹⁾ *Le mappature acustiche, le mappe acustiche strategiche ed i piani di azione sono elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 194/2005 e relativi allegati.*

Testo coordinato dell'articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 - Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Publicata sul Bollettino Ufficiale 10 dicembre 1998, n. 42.

Art. 22
Funzioni della Regione

1. Nella materia "viabilità" di cui agli articoli 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilità relativi alle strade ed autostrade regionali;

b) il coordinamento delle funzioni, attribuite alle province, di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali;

c) la verifica dei progetti delle strade regionali secondo le modalità indicate al comma 4;

d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade regionali;

e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata, ai fini della tutela del paesaggio;

f) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe;

g) abrogata;

h) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali;

h bis)⁽¹⁾ la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico), relativi alle strade regionali nonché l'attuazione degli interventi ivi previsti;

h ter)⁽²⁾ l'elaborazione delle mappature acustiche e dei piani di azione, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla

gestione del rumore ambientale), relativamente alle strade regionali individuate come assi stradali principali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto.

2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, a seguito del trasferimento di cui all'articolo 101 del decreto, con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le province. Con la stessa deliberazione si provvede al trasferimento al demanio provinciale delle strade attribuita alla competenza delle province, attribuendo alle medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.

3. La Regione promuove accordi di programma con le altre regioni interessate ai fini del coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.

4. Con apposito regolamento sono determinate le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione di cui al presente articolo.

NOTE (l.r. 89/1998)

1) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 4, comma 1.

2) Parola soppressa con l.r. 39/2011, art. 4, comma 2.

3) Comma aggiunto con l.r. 39/2011, art. 4, comma 3.

4) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 6, comma 1.

5) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 6, comma 2.

6) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 6, comma 3.

7) Comma così sostituito con l.r. 39/2011, art. 6, comma 4.

8) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 7, comma 1.

9) Comma così sostituito con l.r. 39/2011, art. 7, comma 2.

10) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 7, comma 3.

11) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 7, comma 4.

12) Comma inserito con l.r. 39/2011, art. 7, comma 5.

13) Lettera così sostituita con l.r. 39/2011, art. 7, comma 6.

14) Comma così sostituito con l.r. 39/2011, art. 7, comma 7.

15) Rubrica così sostituita con l.r. 39/2011, art. 8, comma 1.

16) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 8, comma 2.

17) Comma aggiunto con l.r. 39/2011, art. 8, comma 3.

- 18) Comma così sostituito con l.r. 39/2011, art. 9, comma 1.
 19) Comma inserito con l.r. 39/2011, art. 9, comma 2.
 20) Comma abrogato con l.r. 39/2011, art. 9, comma 3.
 21) Comma così sostituito con l.r. 39/2011, art. 11.
 22) Parole aggiunte con l.r. 39/2011, art. 15, comma 1.
 23) Comma aggiunto con l.r. 39/2011, art. 15, comma 2.
 24) Lettera aggiunta con l.r. 39/2011, art. 17, comma 1.
 25) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 17, comma 2.
 26) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 20, comma 1.
 27) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 20, comma 2.
 28) Parole così sostituite con l.r. 39/2011, art. 20, comma 3.
 29) Comma così sostituito con l.r. 39/2011, art. 20, comma 4.
 30) Rubrica così sostituita con l.r. 39/2011, art. 21, comma 1.
 31) Comma aggiunto con l.r. 39/2011, art. 21, comma 2.

NOTE (l.r. 88/1998)

- 1) Lettera inserita con l.r. 39/2011, art. 23, comma 1.
 2) Lettera inserita con l.r. 39/2011, art. 23, comma 2.

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 40

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

Il Consiglio regionale ha approvato
 Il Presidente della Giunta
 promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
 (Norme per il governo del territorio)

Art. 1 - Modifiche all'articolo 47 della l.r. 1/2005

- Art. 2 - Modifiche all'articolo 58 della l.r. 1/2005
 Art. 3 - Modifiche all'articolo 61 della l.r. 1/2005
 Art. 4 - Inserimento del capo IV bis e della sezione I nel titolo V della l.r. 1/2005
 Art. 5 - Inserimento dell'articolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005
 Art. 6 - Inserimento dell'articolo 74 ter nella l.r. 1/2005
 Art. 7 - Inserimento dell'articolo 74 quater nella l.r. 1/2005
 Art. 8 - Inserimento dell'articolo 74 quinquies nella l.r. 1/2005
 Art. 9 - Inserimento dell'articolo 74 sexies nella l.r. 1/2005
 Art. 10 - Modifica partizione del capo IV della l.r. 1/2005
 Art. 11 - Modifiche all'articolo 76 della l.r. 1/2005
 Art. 12 - Modifiche all'articolo 77 della l.r. 1/2005
 Art. 13 - Modifiche all'articolo 78 della l.r. 1/2005
 Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 79 della l.r. 1/2005
 Art. 15 - Modifiche all'articolo 80 della l.r. 1/2005
 Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 81 della l.r. 1/2005
 Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 82 della l.r. 1/2005
 Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 83 della l.r. 1/2005
 Art. 19 - Inserimento dell'articolo 83 bis nella l.r. 1/2005
 Art. 20 - Inserimento dell'articolo 83 ter nella l.r. 1/2005
 Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 1/2005
 Art. 22 - Inserimento dell'articolo 84 bis nella l.r. 1/2005
 Art. 23 - Modifiche all'articolo 102 della l.r. 1/2005
 Art. 24 - Modifiche all'articolo 117 della l.r. 1/2005
 Art. 25 - Modifiche all'articolo 119 della l.r. 1/2005
 Art. 26 - Modifiche all'articolo 120 della l.r. 1/2005
 Art. 27 - Modifiche all'articolo 124 della l.r. 1/2005
 Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 126 della l.r. 1/2005
 Art. 29 - Modifiche all'articolo 127 della l.r. 1/2005
 Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 129 della l.r. 1/2005
 Art. 31 - Modifiche all'articolo 131 della l.r. 1/2005
 Art. 32 - Modifiche all'articolo 132 della l.r. 1/2005
 Art. 33 - Modifiche all'articolo 134 della l.r. 1/2005
 Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 135 della l.r. 1/2005
 Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 135 bis della l.r. 1/2005
 Art. 36 - Modifiche all'articolo 136 della l.r. 1/2005
 Art. 37 - Sostituzione dell'articolo 137 della l.r. 1/2005
 Art. 38 - Sostituzione dell'articolo 139 della l.r. 1/2005
 Art. 39 - Sostituzione dell'articolo 140 della l.r. 1/2005